

PROVINCE/ La funzione pubblica dice no, i giudici contabili sono di avviso opposto

Spaccatura sulle ricollocazioni

Sulle assunzioni in mobilità divisi Corte conti e governo

DI LUIGI OLIVERI

Corte dei conti contro Funzione pubblica sull'attuazione della legge di Atabilità ai fini della ricollocazione dei dipendenti provinciali in sovrannumero.

Il tema del contendere (che tocca da vicino una platea di 20 mila persone) è se, nel regime di blocco delle assunzioni imposto dall'articolo 1, commi 422-425, della legge 190/2014, siano possibili assunzioni in mobilità «neutra» tra amministrazioni.

Sul punto, la circolare interministeriale di Funzione pubblica e affari regionali 1/2015 è drastica: non è possibile. Le amministrazioni, se vogliono assumere per mobilità, possono farlo nelle more dell'attivazione della piattaforma informativa prevista dalla legge, riservando gli avvisi ai dipendenti provinciali in via esclusiva.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, col parere 27 febbraio 2015, n. 119, e Sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 24 febbraio 2015, n. 85, è invece di avviso opposto. Secondo il giudice contabile siciliano la procedura di mobilità volontaria «neutra», relativa agli enti sottoposti ai medesimi vincoli assunzionali è ancora possibile, perché la sua neutralità finanziaria non comporta il consumo delle risorse per assunzioni provenienti dal turnover, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa. La Sezione Lombardia addirittura «corregge» la circolare 1/2015, rite-

nendo che le procedure di mobilità riservata ai dipendenti sovrannumerari riguardi solo le mobilità non neutre, quali sarebbero quelle con provenienza dalle province.

La presenza di due contemporanee tesi opposte, ovviamente, spiazza gli enti e presta il fianco a rischi. La Corte dei conti, a differenza della Funzione pubblica, non pare aver preso in considerazione la circostanza decisiva che ogni assunzione effettuata dalle amministrazioni in violazione dei commi 424 e 425 è radicalmente nulla.

Il parere della Corte dei conti della Sicilia risponde affermativamente ad un quesito posto da un comune sulla possibilità di «assumere in deroga» dalle previsioni dell'articolo 424. A questo un punto debole che inficia irrimediabilmente la pronuncia. Il comma 424, come ricordato, sanziona con l'irrimediabile sanzione della nullità la violazione alle sue disposizioni; andare «in deroga» a tale comma, significa proprio violarlo. Attenersi al parere della Corte dei conti, dunque non mette gli enti affatto al riparo dalla conseguenza della nullità delle assunzioni.

La Sezione Lombardia ha affermato che i dipendenti provinciali in sovrannumero non potrebbero partecipare alle procedure di mobilità «neutra» loro non riservate, perché «nella provincia vi è una correlata riduzione di posti in organico e ciò esclude che tale mobilità possa essere considerata finanziariamente neutra». Ma, questa affermazione contrasta frontalmente con l'articolo 14, comma 7, del dl 95/2012. I dipendenti pro-

vinciali possono, invece, certamente aderire a procedure di mobilità «neutre», visto che le province sono soggette a restrizioni assunzionali molto forti. Se, allora a una mobilità neutra partecipa un dipendente provinciale in sovrannumero, sarebbe proprio al riparo da nullità l'assunzione di un altro partecipante alla procedura, dato che il regime speciale di blocco delle assunzioni imposto dalla legge 190/2014 ha lo scopo di assicurare la ricollocazione di tutto il personale provinciale in sovrannumero?

Il parere della Sezione Sicilia prende atto che «l'operatività della mobilità neutra, ancor prima che si avvii la procedura di ricollocazione del personale soprannumerario, potrebbe concretamente condizionare la successiva sistemazione del personale già in servizio presso gli enti provinciali impedendo l'inserimento dei predetti dipendenti presso gli enti territorialmente più prossimi agli enti disciolti». Se così è, allora, la soluzione corretta al contrasto interpretativo non può che essere quella proposta dalla Funzione pubblica.

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

